

Modificazioni delle «Provvidenze a favore della famiglia»



SEGRETERIA DI STATO

Prot. N. 550.953/G.N.


RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI

MODIFICAZIONI
delle «*PROVVIDENZE A FAVORE DELLA FAMIGLIA*»

Il Santo Padre Giovanni Paolo II, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato il giorno 26 aprile 2004, ha approvato l'unito Provvedimento «Modificazioni delle "Provvidenze a favore della Famiglia" approvate con Rescripta ex Audientia SS.mi del 20 gennaio 1994 e del 2 giugno 1999».

Il Santo Padre ha altresì disposto che le suddette «Modificazioni delle "Provvidenza a favore della Famiglia"» entrino in vigore il 1° luglio 2004.

Dal Vaticano, 28 Aprile 2004



Angelo Card. Sodano
Segretario di Stato



SEGRETERIA DI STATO

Allegato al Prot. N. 550.953/G.N.

MODIFICAZIONI

delle

«PROVVIDENZE A FAVORE DELLA FAMIGLIA»

(approvate con Rescripta ex Audientia SS.mi del 20 gennaio 1994 e del 2 giugno 1999)

L'Art. 9 è sostituito dal seguente:

Art. 9

1. Entrambi i genitori, alternativamente, durante le malattie di ciascun figlio od equiparato ai sensi dell'Art. 5, lett. c) delle Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare, hanno diritto, dietro presentazione di certificato medico:

a) ad assentarsi dal lavoro fino al compimento del terzo anno di età del bambino;

b) a permessi nel limite di cinque giorni, di calendario solare, all'anno per il bambino di età compresa tra i tre gli otto anni. Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito dello stesso mese.

2. Durante i periodi di assenza di cui al comma 1, lett. a) e lett. b) la retribuzione viene ridotta complessivamente dell'85%. Tali periodi sono computati a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio e dell'eventuale trattamento di quiescenza, previo versamento delle relative trattenute calcolate sull'intera retribuzione precedentemente goduta.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, lett. a) il genitore è tenuto, salvo il caso di oggettiva impossibilità, a dare alla competente Amministrazione un preavviso non inferiore a quindici giorni.

4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie nei limiti dei periodi di cui al comma 1, lett. a) e lett. b).

5. Le provvidenze di cui al presente articolo spettano al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia il diritto.

6. Ai fini della fruizione delle provvidenze di cui al presente articolo, il genitore è tenuto a presentare alla competente Amministrazione una dichiarazione attestante che l'altro genitore non stia beneficiando negli stessi giorni e per il medesimo motivo delle stesse provvidenze anche se disposte da altro Ordinamento giuridico.

L'Art. 10 è sostituito dal seguente:

Art. 10

1. Beneficia della parte residua della aspettativa per maternità dopo il parto e delle provvidenze di cui agli Articoli 7 e 8 il padre, nel caso la madre si trovi nella condizione di completa impossibilità fisica di assistenza al bambino, per decesso, separazione o abbandono del tetto coniugale, ricovero ospedaliero ovvero stato invalidante temporaneo o permanente accertati con giudizio insindacabile dal Collegio medico nominato dalla Direzione di Sanità ed Igiene dello Stato della Città del Vaticano.

2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta alla Amministrazione competente la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono della madre del tetto coniugale, il padre lavoratore ne rende la dichiarazione.

L'Art. 11 è sostituito dal seguente:

Art. 11

1. Nel caso di figli, o equiparati ai sensi dell'Art. 5 lett. c) delle Norme per la concessione dell'assegno per il nucleo familiare, disabili in condizione di gravità, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto, fino al compimento del terzo anno di età del bambino, al collocamento in aspettativa successivamente a periodi di aspettativa fissati da altre norme regolamentari, con retribuzione mensile ridotta complessivamente del 70%. Tale periodo di aspettativa è computato agli effetti dell'anzianità di servizio e dell'eventuale trattamento di quiescenza, previo versamento delle relative ritenute calcolate sull'intera retribuzione mensile.

2. La provvidenza di cui al comma 1 spetta al genitore richiedente anche se l'altro genitore non ne abbia diritto.

L'Art. 12 è sostituito dal seguente:

Art. 12

1. Ai fini della fruizione della provvidenza di cui all'Art. 11, comma 1 il genitore è tenuto a presentare alla competente Amministrazione una dichiarazio-

ne attestante che l'altro genitore non stia beneficiando negli stessi giorni e per il medesimo motivo, della stessa provvidenza anche se disposta da altro Ordinamento giuridico.

L'Art. 13 è sostituito dal seguente:

Art. 13

I soggetti di cui all'Articolo 11 hanno diritto, in alternativa all'aspettativa, di fruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

L'Art. 14 è sostituito dal seguente:

Art. 14

1. Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino disabile, in situazione di gravità accertata, i genitori, alternativamente, nonché il dipendente che assiste una persona appartenente al suo nucleo familiare, ai sensi dell'Art. 5 delle Norme per la disciplina della concessione per il nucleo familiare, hanno diritto ogni mese a tre giorni di permesso retribuito, fruibili anche in modo continuativo, a condizione che la persona disabile in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati.

2. Ai fini della fruizione della provvidenza di cui al comma 1, il genitore è tenuto a presentare alla competente Amministrazione una dichiarazione attestante che l'altro genitore non stia beneficiando negli stessi giorni e per il medesimo motivo, della stessa provvidenza anche se disposta da altro Ordinamento giuridico.

All'Art. 15-bis, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. L'importo del primo degli assegni di disabilità di competenza dello stesso nucleo familiare è aumentato di 100 euro.

Dopo l'Art. 24 è inserito il seguente:

Art. 25

Qualora dagli accertamenti risultassero non rispondenti a verità le notizie fornite ai sensi degli Articoli 9, 10, 12 e 14 dal fruitore delle provvidenze, l'Amministrazione competente, dopo aver contestato gli addebiti all'interessato che può entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione far pervenire le proprie ragioni, può, con provvedimento motivato, rivalersi delle somme indebitamente percepite ed applicare le sanzioni disciplinari del proprio Regolamento, senza pregiudizio delle eventuali azioni penali.